SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Relazione illustrativa al decreto delegato
"Disposizioni per l'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificati"

Ecc.mi Capitani Reggenti,
On.li Consiglieri,
il presente decreto delegato introduce l'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificati per la trasmissione di documenti informatici al fine di ottimizzare il lavoro dell'Amministrazione, e di offrire agli utenti, siano essi soggetti con o senza operatore economico, servizi più rapidi ed efficienti.
Il presente decreto delegato è adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 79 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 con la quale il legislatore ha demandato ad uno specifico provvedimento l'individuazione di forme di semplificazione dei processi operativi amministrativi attraverso una maggiore informatizzazione degli stessi.
L'adozione del decreto delegato, inoltre, si innesta a pieno titolo nelle attività previste dal Decreto Delegato 9 dicembre 2015 n.179 "Istituzione e regolamentazione dell'agenzia per lo sviluppo digitale" con particolare riferimento alla semplificazione delle operazioni on-line di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b) che si inserisce tra gli obbiettivi strategici del primo pilastro (mercato digitale unico).
In sostanza il combinato disposto delle norme contenute nel presente Decreto Delegato e di quelle contenute nella Legge 20 luglio 2005 n.115 "Legge sul documento informatico e la firma elettronica" rende possibile, in gran parte dei casi, la progressiva dematerializzazione dei flussi documentali dell'Amministrazione.
La dematerializzazione dei flussi documentali porterà sostanziosi benefici in termini di costi, tempi e qualità per l'Amministrazione e consentirà di liberare preziose risorse per introdurre ulteriori miglioramenti. È noto infatti che una gestione tradizionale, cioè interamente basata sulla produzione, riproduzione, trasmissione, distruzione/smaltimento e archiviazione di documenti cartacei, comporti degli ingenti costi economici ed ambientali nonché dei

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - **www.interni.segreteria.sm**
T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080

significativi rallentamenti delle attività amministrative di ogni organizzazione. In definitiva la dematerializzazione porterà ad un miglioramento qualitativo generale della funzione pubblica.

Il presente provvedimento, inoltre, accoglie e fa propri i principi stabiliti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di servizi elettronici di recapito certificato.

Dal punto di vista tecnico si è ritenuto che la Repubblica di San Marino non potesse, per le proprie dimensioni, adottare le stesse soluzioni adottate in altri contesti nazionali - come ad esempio in Italia la posta elettronica certificata (PEC) - in quanto tali soluzioni avrebbero comportato costi eccessivi ed avrebbero imposto serie limitazioni sulla interoperabilità verso servizi elettronici di recapito certificato di altri contesti nazionali. Per questo si è scelto di adottare i servizi elettronici di recapito certificato disponibili sul mercato la cui individuazione avverrà ai sensi del suddetto Regolamento europeo.

Il presente provvedimento non lega la Repubblica di San Marino ad una particolare tecnologia, piattaforma o ad un particolare fornitore di servizi, ma consente di adottare le migliori scelte in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e del mercato.

Il Capo I *"Disposizioni generali"*, individua, all'articolo 1, le finalità e l'ambito di applicazione del presente decreto delegato.

Al fine di garantire coerenza ordinamentale in materia, l'articolo 2 inquadra il provvedimento legislativo nell'ambito definito dalle leggi sulla documentazione amministrativa (Legge 5 ottobre 2011 n. 159), sul procedimento amministrativo (Legge 5 ottobre 2011 n. 160), sul documento informatico e sulla firma elettronica (Legge 20 luglio 2005 n. 115).

In esso vengono recepite le definizioni del Regolamento Europeo 910/2014, noto anche come eIDAS (Electronic Identification and Signature) Regulation.

L'articolo 3 definisce l'ambito e le modalità di applicazione del provvedimento in esame: si è ritenuto opportuno rendere obbligatorio l'utilizzo dei servizi di recapito certificato qualificati nell'ambito delle comunicazioni fra la Pubblica Amministrazione e gli Enti e nell'ambito delle comunicazioni inviate dall'Amministrazione ai soggetti operatori economici. Ciò significa che sarà obbligatoriamente utilizzato il servizio elettronico di recapito certificato qualificato per la trasmissione, sia in entrata che in uscita, di tutti i documenti informatici tra le Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione e gli Enti e le Aziende Autonome di Stato, mentre tale obbligo sussisterà soltanto per le comunicazioni elettroniche che l'Amministrazione, così

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - **www.interni.segreteria.sm**
T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080

come definita dalla legge 188/2011, invierà alle imprese ed ai liberi professionisti e più genericamente a coloro che sono dotati di un codice operatore economico, i quali invece potranno anche continuare ad inviare all'Amministrazione comunicazioni da una casella di posta elettronica non certificata.

In questi contesti si concentra la massa documentale scambiata in ambito pubblico ed è quindi maggiormente sentita l'esigenza di utilizzare mezzi di comunicazione più rapidi ed economici.

Per quanto riguarda i soggetti non operatori economici, vale a dire i semplici cittadini, si è previsto di consentire l'utilizzo di tali servizi su base volontaria. Il cittadino può decidere se accettare o meno di ricevere comunicazioni per via telematica dall'Amministrazione. In caso affermativo egli può, a sua volta, trasmettere comunicazioni in via telematica all'Amministrazione.

Inoltre è previsto l'utilizzo dei servizi di recapito certificato qualificati anche nell'ambito delle comunicazioni fra l'Amministrazione e le persone pubbliche o private che erogano un pubblico servizio (come Banca Centrale e Poste San Marino S.p.A.) e fra queste ultime e soggetti privati secondo modalità e termini da definirsi previa acquisizione del parere vincolante della Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti tecnici dei servizi di recapito certificato qualificati e demanda alla Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica il compito di individuare quelli utilizzabili ai fini del presente decreto delegato.

L'articolo 5 stabilisce le norme e definisce gli strumenti per l'identificazione dei soggetti, sia privati che pubblici, definiti corrispondenti, che scambiano comunicazioni tramite un servizio di recapito certificato qualificato.

L'articolo 6 stabilisce che l'invio di messaggi elettronici tramite un servizio elettronico di recapito certificato qualificato equivale alla spedizione per mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento a prescindere dal fatto che la consegna dei suddetti messaggi avvenga su una casella di posta elettronica certificata qualificata. Questo è l'elemento maggiormente distintivo rispetto alla PEC italiana per il funzionamento della quale occorre che entrambi gli interlocutori abbiano una casella PEC.

In sintesi, l'uso di tale strumento garantisce la certezza della consegna del documento informatico in capo al destinatario identificato e la presunzione di integrità del documento stesso, quindi che non siano stati modificati i dati in esso contenuti durante il trasferimento

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - **www.interni.segreteria.sm**
T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080

sulla casella di posta elettronica del destinatario; invece ai fini dell'attribuzione della piena efficacia probatoria al documento informatico occorrerà che lo stesso sia firmato elettronicamente ai sensi della Legge 115/2005. Pertanto soltanto se il mittente invierà una comunicazione dotata di firma elettronica avanzata da una casella di posta elettronica certificata qualificata, ciò equivarrà all'invio di un documento cartaceo sottoscritto dal mittente e trasmesso al destinatario con posta raccomandata con avviso di ricevimento. La medesima validità e rilevanza è riconosciuta al documento informatico sprovvisto di firma elettronica ma trasmesso, mediante un servizio elettronico si recapito certificato qualificato, all'Amministrazione che abbia provveduto ad autenticarlo ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera b) della Legge n. 159/2011.

L'articolo 7 costituisce una parte essenziale per il funzionamento dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati in quanto l'archiviazione e la conservazione, in formato digitale, dei documenti informatici scambiati tramite i servizi di recapito certificati qualificati avranno l'indubbio vantaggio di consentire all'Amministrazione di verificare in qualunque momento l'integrità dei messaggi elettronici ricevuti con gli strumenti di verifica messi a disposizione dal prestatore di servizi fiduciari qualificati scelto.

Tenuto conto dell'esigenza di ultimare la fase di individuazione dell'uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati cui l'Amministrazione affiderà il servizio elettronico di recapito certificato qualificato nonché dei necessari adeguamenti organizzativi, l'articolo 8 prevede che l'efficacia delle norme di cui all'articolo 3 sia subordinata all'adozione di direttive della Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica.

In conclusione, l'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificati qualificati porterà indubbi vantaggi rispetto all'uso della raccomandata con ricevuta di ritorno, sia in termini di rapidità sia in termini di efficienza dei servizi resi dall'Amministrazione.

SEGRETARIO DI STATO PER
GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA
Gian Carlo Venturini

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - **www.interni.segreteria.sm**
T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080